



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

Al prof. Vito D'ANDREA
Coordinatore del Dottorato di Ricerca
in "Tecnologie Avanzate in Chirurgia"
Sapienza – Università di Roma
P.le Aldo Moro, n. 5
00185 R O M A

e, p.c.:

al Presidente dell'A.N.V.U.R.
prof. Andrea GRAZIOSI
Via Ippolito Nievo, n. 35
00153 R O M A

Roma, 19 marzo 2017

Gentile Collega, caro Vito,

con riferimento alla tua del 18.3.2017, avente per oggetto il tema dei dottorandi senza borsa ti rappresento quanto segue.

A séguito della modifica dell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210 operata mediante l'art. 19 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, è stato previsto che *«le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4». Per conseguenza si aggiunge che «al comma 5, lettera c): 1) le parole: “comunque non inferiore alla metà dei dottorandi” sono soppresse».

La legge ha, dunque, demandato al Regolamento (di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 45) la definizione del numero di borse che è uno dei criteri di accreditamento. Detto regolamento prevede che tra i requisiti di accreditamento vi sia: «c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio; d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi».

È vero che con le linee-guida si è ritenuto di fissare al 75% il livello congruo di posti coperti con borsa. **Nulla vieta ad ANVUR in casi eccezionali e motivati di accreditare meno del 75% dei posti coperti con borsa.** È evidente che in questo caso si dovrà verificare la sostenibilità complessiva anche con gli altri parametri di accreditamento.

Si badi, però, che le medesime linee-guida del MIUR, ammettendo un 25% dei posti senza borsa e la possibilità dell'ANVUR di derogare a tale limite, hanno in realtà già dato una interpretazione estensiva del DM 45/2013 e dell'art. 4 della L. 210/1998, così come modificato dall'art 19 della L.240/2010, ove non si parla mai del dottorando senza borsa.

Si tratta di un passaggio delicato, perché il dottorando senza borsa, a sua volta, è in realtà difficilmente conciliabile con due altri punti del citato DM 45/2013:

- Art. 8, comma 6: «*I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento

ammessa alla discussione pubblica». Quindi il dottorato è ora prorogabile per massimo 6 mesi;

- Art. 12, comma 1: «*L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno*». In linea di principio è quindi incompatibile con attività lavorative.

Al fine di rendere compatibile una percentuale limitata di posti senza borsa con la norma, nelle linee-guida del MIUR è stato fatto presente quanto segue: «*si sottolinea che l'impegno esclusivo a tempo pieno del dottorando va disciplinato nell'ambito del regolamento di dottorato di Ateneo, atteso che compete al collegio dei docenti autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato (per esempio lo svolgimento di compiti di guardia medica per i dottorandi di area medica); per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi*».

Un'eventuale interpretazione ancora più estensiva della normativa nelle nuove linee guida, difficilmente sarebbe compatibile con quanto sopraindicato.

Con i più cordiali saluti,

Marco Mancini